

12/10/2007 10:54 0659946328
REGIONE DEL VENETO
S.P.S.S.
UNITA' REGIONALI DI SANITA' PUBBLICA
12 OTT 2007
Prot. N. 568472

MIN SALUTE
DGSAN-UFF. VIII

Copie PAG 01/01
Allegato
del servizio
000236
E. Alle
A. U.



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
D.G.S.A.N.
UFFICIO VIII

12 OTT 2007

REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO
LORO SEDI

DG SAN-VIII - 24/08/1/I. S. d. a. 9

E.p.c.

COMANDO CENTRALE
DEI CARABINIERI PER LA SANITA'
ROMA

OGGETTO: sistema di allerta: applicazione del Regolamento 178/2002 CE.

A seguito delle indagini svolte su alimenti oggetto di allerta nazionali e comunitarie, numerose Regioni hanno comunicato l'impossibilita' di rintracciare il prodotto in quanto gia' esitato al consumo.

Al riguardo si rappresenta quanto segue:

il Regolamento 178/2002 CE, che istituisce il sistema di allerta rapido per la notificazione di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi, prevede le procedure non solo per la rintracciabilita' ed il ritiro dell'alimento non considerato sicuro, ma anche per il richiamo dello stesso.

Si ricorda infatti che l'articolo 19, comma 1 del Regolamento 178/2002 CE, recita cosi' ".....Se il prodotto puo' essere arrivato al consumatore, l'operatore informa i consumatori in maniera efficace e accurata del motivo del ritiro e, se necessario, **richiama i prodotti gia' forniti ai consumatori**, quando altre misure non siano sufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute."

Pertanto, nel caso in cui un alimento non conforme ai requisiti di sicurezza, definiti nell'articolo 14 del Regolamento 178/2002 CE, sia stato gia' esitato al consumo, l'operatore, tenendo presente quanto previsto dall'art. 19, ha l'obbligo di procedere al suo richiamo ("recall").

Gli organi competenti del Servizio Sanitario Nazionale devono verificare che ciascun operatore abbia condotto efficacemente e correttamente tutte le procedure di rintracciabilita', ritiro e richiamo degli alimenti, previste negli articoli 18 e 19 del medesimo regolamento, e devono adottare i provvedimenti idonei in caso di inadempienze.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Silvio Borrelli)